

COMUNE DI CALDES



Gestione Associata Servizi Bassa Valle di Sole

Prot. n. 13443

Malé, 10.10.2019

Spett.le Impresa

Oggetto: invito a partecipare al confronto concorrenziale per l'affidamento a cottimo fiduciario dei
"LAVORI DI ASFALTATURA TRATTI DI STRADE COMUNALI NEL COMUNE AMMINISTRATIVO DI CALDES NELLE FRAZIONI DI CASSANA, BOZZANA, SAMOCLEVO ED IN LOCALITA' MOLINI."

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Gara telematica n._85557____ CIG: _ 80603635F7____CUP: D57H19002050004

Scadenza presentazione offerte: ore _12.00_ del __16.10.2019__

Apertura buste: __16.10.2019__ - ore __14.00__

1. Provvedimento a contrarre: Determinazione a contrarre del Segretario Comunale nr. 78 di data 27.09.2019.
2. Oggetto dei lavori: Lavori di asfaltatura tratti di strade comunali nel Comune Amministrativo di Caldes nelle frazioni di Cassana, Bozzana, Samoclevo ed in Località Molini.
3. Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Caldes – Frazioni Cassana, Bozzana, Samoclevo e Località Molini.
4. Descrizione delle caratteristiche dell'opera e natura delle prestazioni: Lavori stradali
5. Tipologia del contratto da stipulare: a misura
6. Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso:

- mediante ribasso sull'elenco prezzi ex art. 16, c. 3 della l.p. 2/2016
7. Termine di esecuzione dei lavori (in giorni naturali e consecutivi): 45 e COMUNQUE ENTRO LA FINE DEL CORRENTE ANNO SOLARE.
8. I pagamenti saranno effettuati con le modalità indicate agli artt. 8 e 11 del Foglio Patti e Condizioni

9. Penale giornaliera per ritardo pari all' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo ai sensi dell'art. 101 del D.P.P. 15 maggio 2012 n. 9-84/Leg
10. Importo complessivo a base di gara: EURO 87.639,04.- di cui:
- a) EURO 85.364,04.- per lavorazioni soggette a ribasso
 - b) EURO 2.275,00.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
11. Classificazione dei lavori:
- CATEGORIA PREVALENTE: OG3 (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane) per EURO 87.639,04 di cui:
- a) EURO 85.364,04.- per lavorazioni soggette a ribasso
 - b) EURO 2.275,00.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza
- Nella categoria prevalente sono comprese le seguenti lavorazioni per le quali è richiesta per legge una speciale abilitazione (D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.):
- Nei lavori relativi alla categoria prevalente sono ricomprese le seguenti attività di cui all'art. 1, comma 53 della L. 190/2012 (white lists):
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - noli a freddo di macchinari;
12. Ai sensi dell'art. 52, comma 9 della l.p. 26/1993, non è ammesso il subappalto.
13. Non è prevista l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 40, comma 1 L.P. 26/93
14. L'opera non è suddivisa in lotti.
15. L'opera rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.
16. Non è richiesta la presentazione di garanzia definitiva subordinatamente all'applicazione del miglioramento del prezzo di aggiudicazione pari allo 0,75 % ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art.82 comma 5 del D.P.P. 12 maggio n.9/84 Leg.
17. Non è richiesta la presentazione di polizza assicurativa ex art. 23 bis della L.p. 26/93 e ss.mm.
18. È prevista, in quanto espressamente previsto dal provvedimento a contrarre, la consegna anticipata dell'opera ex art. 46 LP 26/1993.
19. Non è previsto il sopralluogo obbligatorio dei concorrenti sul luogo dei lavori, accompagnati dal tecnico referente

PREMESSO che:

- a) L'Ufficio tecnico Gestione Associata Bassa Val di Sole si avvale, quale sistema di negoziazione informatico per l'attuazione della gara in oggetto, del *Sistema Informatico per le procedure telematiche di affidamento*, di seguito chiamato *Sistema*;

- b) la documentazione di gara è disponibile all'interno dell'ambiente di gara sul Sistema SAP SRM, accessibile dal sito internet <http://www.acquistionline.pat.provincia.tn.it>;
- c) secondo quanto specificatamente indicato di seguito, la gara si svolgerà con un sistema di negoziazione telematica a buste chiuse con il criterio del massimo ribasso;
- d) per accedere al Sistema è necessario possedere la dotazione tecnica minima indicata nella Sezione 1 - Capitolo 1 - paragrafo 1.2 – della Guida Operativa (RISPOSTA ALLE GARE TELEMATICHE: FORNITORI);

con la presente

SI INVITA

ai sensi dell'art. 52 della l.p. 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici) e del Titolo IV, Capo V del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. (regolamento di attuazione della legge provinciale sui lavori pubblici), codesta rispettabile Impresa a partecipare alla presente gara telematica per l'affidamento dei lavori in oggetto, le cui caratteristiche principali sono evidenziate nelle premesse del presente invito.

Al presente invito sono allegati, e ne formano parte integrante, i seguenti documenti:

- Elaborati progettuali;
- Elenco prezzi;
- Fac-simili di dichiarazione da allegare all'offerta.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara **si invita il concorrente ad avvalersi dei fac-simili predisposti dall'Amministrazione caricati a sistema nella sezione "Visualizza appalto – Documentazione appalto – Allegati"**, contenuti nella cartella compressa denominata "Documentazione da caricare a sistema". La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

Gli elaborati progettuali caricati a sistema costituiscono solamente un supporto per i concorrenti; in caso di contestazioni o discordanze faranno fede esclusivamente gli elaborati progettuali originali.

1. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE, REQUISITI DI QUALIFICAZIONE E CRITERIO DI AFFIDAMENTO

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti elencati all'art. 36, comma 1 della L.p. 26/93, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.p. 26/93, **che abbiano ricevuto il presente invito** da parte dell'Amministrazione appaltante (Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio Appalti).

Non possono partecipare imprese che hanno sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.

Ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. 50/2016, qualora l'operatore economico e/o l'impresa al medesimo collegata, abbia partecipato alla procedura, dovrà, in sede di partecipazione, fornire informazioni dettagliate in merito all'attività esperita e le misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Tale divieto si estende anche alle imprese controllate, controllanti o collegate all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento sono determinate in relazione a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile.

Si precisa che i divieti di cui all'art. 24, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 si estendono anche ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. In sede di partecipazione dovranno essere fornite, nella dichiarazione di cui al paragrafo 4.1, informazioni dettagliate atte a dimostrare che l'esperienza acquisita non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza.

Possono partecipare il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero le imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, in base a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

1.1 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Le condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per partecipare alla gara sono le seguenti:

- 1) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto con indicazione dell'oggetto sociale.**

1.2 CRITERIO DI AFFIDAMENTO

L'affidamento avviene con il criterio del prezzo più basso determinato mediante **massimo ribasso** ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.P. 2/2016.

Non è previsto il ricorso alla **valutazione delle offerte anomale** e alla loro **esclusione automatica** dalla procedura concorsuale ai sensi dell'art. 40, comma 1 della L.p. 26/93.

Ai sensi dell'art. 16, comma 6 della L.p. 2/2016 **non sono ammesse offerte in aumento.**

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA

2.1 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per essere ammessa alla gara telematica, codesta Impresa dovrà inviare la propria offerta **esclusivamente attraverso il sistema** secondo le modalità illustrate di seguito e specificatamente indicate nella Guida Operativa

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16 OTTOBRE 2019

Il presente cottimo è individuato a sistema con il n. **CT 85557**.

L'apertura delle buste si terrà il giorno **16 OTTOBRE 2019** alle ore 14:00, presso la Residenza Municipale in Piazza Regina Elena, n. 17 - Malé.

Le istruzioni per la modalità di gestione dell'offerta (predisposizione, caricamento documenti, firma digitale, invio, consultazione, modifica o cancellazione dell'offerta) sono indicate nella Sezione III della Guida Operativa.

Prima di inviare l'offerta, i concorrenti dovranno assicurarsi **di aver caricato a sistema** i seguenti documenti **firmati digitalmente**:

1. La dichiarazione prodotta secondo i contenuti e le indicazioni di cui al successivo paragrafo 4.1 della presente lettera di invito (eventualmente corredata dalla documentazione di cui ai paragrafi 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6);

Il concorrente avrà cura di classificare i documenti di cui al precedente **punto 1** nella categoria **"Allegato amministrativo"** come indicato nella Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.2 della Guida Operativa.

2. L'**Elenco prezzi** (soggetto ad imposta di bollo);
3. La documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'**imposta di bollo** per la gara in oggetto;
4. Il **documento di sintesi dell'offerta** (soggetto ad imposta di bollo);

Il concorrente avrà cura di classificare i documenti di cui ai precedenti punti 2, 3, 4 nella categoria **"Allegato economico"** come indicato nella Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.2 della Guida Operativa.

Il mancato caricamento a sistema o la mancata sottoscrizione secondo le modalità previste ai successivi paragrafi 2.2, 3.1.1 e 3.1.2 dell'Elenco prezzi e del documento di sintesi comporta l'esclusione automatica dalla gara.

Nel momento dell'invio dell'offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di **"Notifica offerta presentata"** all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'impresa; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta è possibile modificare un'offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata, come indicato nella Sezione III - capitolo 4 - della Guida Operativa.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

In caso di proroga, sospensione, riattivazione e annullamento della gara, le relative comunicazioni saranno inviate tramite sistema, con le modalità indicate nella Sezione V della Guida Operativa.

Ai sensi dell'art. 81 comma 2 del regolamento di attuazione della legge provinciale sui lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà, previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, di sospendere, rinviare o annullare l'intero procedimento nelle ipotesi in cui si siano verificate gravi compromissioni del sistema tali da determinare l'irregolarità della procedura telematica.

2.1.1 RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Ai sensi del Piano anticorruzione, possono essere richieste informazioni **ESCLUSIVAMENTE** per iscritto, inoltrando apposita richiesta **a mezzo del sistema Sap-Srm**, con le modalità di cui alla Sezione II – Capitolo 3 – paragrafo 3.1 della Guida Operativa.

I chiarimenti di carattere tecnico dovranno essere richiesti entro il termine indicato al paragrafo 2.1.

L'Amministrazione riscontrerà le richieste di chiarimento prima della scadenza del termine fissato dall'invito per la presentazione dell'offerta, con le modalità indicate nella Sezione II - Capitolo 3 – paragrafo 3.2 della Guida Operativa, ossia:

- se la risposta al chiarimento è di interesse particolare di una specifica impresa, tale risposta viene inviata solo all'impresa che ha formulato il quesito, che riceverà notifica della presenza di chiarimenti sul sistema Sap-Srm al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- se la risposta al chiarimento è di interesse generale, ogni singola impresa invitata riceve notifica della presenza di chiarimenti sul sistema Sap-Srm al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'inserimento a Sistema delle proprie offerte dovranno essere effettuate contattando il **call center del Gestore del Sistema (CSD) al numero 0461 800786**.

Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di assistenza di tipo informatico, le stesse dovranno essere effettuate **almeno 60 (sessanta) minuti prima** della scadenza del termine per l'invio dell'offerta. Si suggerisce, quindi, di evitare di presentare offerta nelle ore immediatamente antecedenti alla scadenza.

Le richieste di informazioni possono essere inoltrate anche all'indirizzo pec **comune@pec.comune.male.tn.it**.

2.1.2 Avvertenze in materia di anticorruzione

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati a essi riferiti.

L'aggiudicatario sarà tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'ente, in quanto compatibili. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

Al fine di prevenire fenomeni corruttivi:

I. fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata;

II. l'operatore economico si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione dei lavori.

Si ribadisce che ogni comunicazione tra i concorrenti e l'Amministrazione inerente la presente procedura dovrà avvenire **esclusivamente** in forma scritta.

Ai sensi dell'art. 29 comma 1 del d.lgs. 50/2016, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120 del codice del processo amministrativo, sono pubblicati nel sito internet del Comune di Caldes, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti di qualificazione.

Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai concorrenti, al relativo indirizzo pec, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato art. 120, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

2.2 MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE E CARICAMENTO DEI DOCUMENTI DI CUI AL PARAGRAFO 2.1

Le dichiarazioni di cui al successivo paragrafo 4, ed eventuali altri documenti che il concorrente intende produrre **devono essere caricati a sistema firmati digitalmente** (dal legale rappresentante o un suo procuratore) con estensione **.p7m** e **classificati nella categoria "Allegato amministrativo"** come indicato nella Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.2 della Guida Operativa.

L' "Elenco Prezzi" e il Documento di sintesi dell'offerta **devono essere caricati a sistema firmati digitalmente** (dal legale rappresentante o un suo procuratore) con estensione **.p7m** e **classificati nella categoria "Allegato economico"** come indicato nella Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.2 della Guida Operativa.

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA/ECONOMICA

- Nella sezione "Documentazione offerta" è possibile caricare i documenti da allegare. La documentazione obbligatoria da allegare è visibile, con specificata la categoria e sottocategoria di appartenenza, all'interno della medesima schermata e può essere caricata a sistema mediante il tasto "aggiungere allegato firmato". Selezionare la categoria e la sottocategoria del documento da allegare. Selezionato il file da allegare dal proprio PC, premere "Scegli file" e una volta selezionato il documento cliccare sul pulsante "OK".
- Una volta inserita tutta la documentazione richiesta cliccare sul pulsante "Salvare lotto".

Si precisa che l'estensione .p7m è generata in automatico con la procedura di firma digitale.

Si avverte che il Sistema accetta documenti firmati digitalmente con estensione **pdf.p7m**.

Per quanto concerne l'apposizione della firma digitale sulla documentazione in formato .pdf, si rinvia a quanto descritto nella Sezione VI della Guida Operativa e a quanto riportato nelle F.A.Q. (Frequently Asked Questions), sezione Firma Digitale, reperibili al link: <http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/FaQ.asp>.

NB: l'errata classificazione dei documenti all'interno di "Allegato amministrativo" o "Allegato economico" **non** comporta l'esclusione dalla gara.

3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

3.1.1. MODALITA' DI FIRMA DELL'ELENCO PREZZI

L' "Elenco prezzi" (soggetto ad imposta di bollo) deve essere firmato dal legale rappresentante o da un suo procuratore, a pena di esclusione, assicurandosi di firmare il file già firmato dal Segretario Comunale e **classificato nella categoria "Allegato economico"**, come indicato nella Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.2 della Guida Operativa.

A titolo esemplificativo si forniscono le indicazioni sulle operazioni da effettuare:

- salvare il file di cui sopra sul proprio computer;
- accedere al proprio software di firma digitale;
- selezionare il file "elenco prezzi" che ha estensione .pdf.p7m, cioè il file firmato digitalmente dal Segretario Comunale, precedentemente salvato sul proprio PC;
- attivare la funzione del software di firma che permette di apporre la propria firma sul file selezionato;
- il file così firmato, dovrà essere inserito a sistema a corredo dell'offerta.

In sintesi, alla fine del processo di firma, il file che sarà allegato all'offerta dovrà contenere il certificato con due firme successive: quella del Segretario Comunale e quella del concorrente.

Per verificare se la firma digitale sull'"Elenco prezzi" è stata apposta correttamente, si consiglia di prendere visione di quanto riportato nelle F.A.Q. (Frequently Asked Questions), sezione Firma Digitale, reperibili al link: <http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/FaQ.asp>.

3.1.2 MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO E DI FIRMA DEL DOCUMENTO DI SINTESI DELL'OFFERTA

Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti.

Il **ribasso percentuale offerto** va inserito solamente nell'apposita sezione del sistema con le seguenti modalità (Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.1.3 della Guida Operativa):

- accedere alla piattaforma e ricercare il numero della gara in "Elaborare offerta";
- cliccare su numero appalto di riferimento (n. 85557) per predisporre la propria offerta;
- cliccare su **Creare offerta**;
- il sistema propone una schermata riassuntiva del lotto che compone la gara in oggetto fornendo la possibilità di creare l'offerta cliccando sul pulsante  ("Creare offerta su lotto");
- si accede alla finestra di dettaglio dell'unica posizione dove inserire il ribasso percentuale offerto nell'apposito campo "Ribasso percentuale";
- dopo aver inserito il ribasso percentuale è opportuno procedere all'aggiornamento dell'offerta tramite il pulsante "Salvare lotto".

Una volta concluse tutte le operazioni necessarie alla presentazione dell'offerta (caricamento di tutta la documentazione di gara e inserimento del ribasso percentuale offerto), si dovrà procedere alla generazione del **"Documento di sintesi dell'offerta"**, cliccando sul pulsante "Genera documento di sintesi offerta"; il

sistema estrae il “Documento di sintesi dell’offerta”, che deve essere salvato sul proprio PC e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa invitata (o da un suo procuratore).
Per le modalità di firma del Documento di sintesi dell’offerta si rinvia a quanto indicato per l’“Elenco prezzi” al precedente paragrafo 3.1.1.

Una volta firmato dal legale rappresentante dell’impresa invitata o suo procuratore e, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, anche dalla/e mandante/i, il Documento di sintesi dell’offerta dovrà essere **caricato a sistema classificandolo nella categoria “Allegato Economico”**.

Al fine di caricare il “Documento di sintesi dell’offerta” firmato digitalmente all’interno della documentazione dell’offerta, procedere come segue:

- Cliccare su “Modificare lotto”, caricare il documento di sintesi dell’offerta firmato digitalmente, **classificandolo nella categoria “Allegato Economico”**, sottocategoria “Documento di sintesi dell’offerta”, selezionando il file da allegare dal proprio PC, premere “Scegli file” e una volta selezionato il documento cliccare sul pulsante “OK”.
- Premere il pulsante “Completare lotto”, tab che compare a seguito del caricamento del documento di sintesi.
- Una volta completato il lotto, cliccare su “Torna a lotti di gara” premendo l’apposito link, posizionato nella parte alta della schermata.
- L’offerta a questo punto è pronta per essere inviata cliccando sull’apposito pulsante “Inviare offerta”

Per ulteriori e più dettagliate informazioni relative al “Documento di sintesi dell’offerta”, si rinvia alla Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.5 della Guida Operativa.

Comporta l’esclusione dalla gara:

- il mancato caricamento a sistema dell’Elenco Prezzi non firmato dal concorrente;
- il caricamento a sistema di un documento di sintesi diverso da quello della gara o non completo dei dati essenziali relativi alla gara;
- ulteriori irregolarità che determinano l’incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta.

3.2 MODALITA’ DI ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI INFORMATICI

L’offerta economica è soggetta a imposta di bollo. L’imposta di bollo sui documenti completamente smaterializzati non può essere assolta in modo tradizionale con l’apposizione delle marche da bollo sul supporto cartaceo, ma deve essere assolta secondo una delle modalità descritte nei successivi punti 1 e 2.

L’imposta di bollo dovuta è pari ad una **marca da bollo da € 16,00.-** ogni 4 facciate dell’offerta economica (composta dal numero delle facciate dell’ “Elenco Prezzi Unitari”- compresa la copertina - e le facciate del documento di sintesi”).

Si precisa che è onere del concorrente determinare l’importo dell’imposta di bollo da versare in base alla documentazione economica presentata.

A titolo meramente collaborativo, tenuto conto della documentazione resa disponibile al momento della pubblicazione della gara, l’imposta di bollo è pari a euro 32,00.-

1. BOLLO VIRTUALE EX ART. 15 DEL DPR 642/1972

La presente modalità può essere utilizzata dalle imprese che hanno ottenuto l’autorizzazione all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale di cui all’articolo 15 del DPR 642/1972.

Ai fini della documentazione da allegare all'offerta, l'impresa dovrà caricare a sistema una dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore, riportante il numero dell'autorizzazione, classificandola nella categoria "Allegato economico".

2. ATTESTAZIONE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Il concorrente può dimostrare di avere assolto l'imposta di bollo sull'offerta compilando il modulo denominato "Attestazione imposta di bollo" - Allegato B al presente invito.

A tal fine, il concorrente dovrà:

- inserire i codici identificativi delle marche da bollo relative all'appalto in oggetto;
- applicare le marche nello spazio riservato e procedere al loro annullamento;
- scansare il modulo, firmarlo digitalmente e caricarlo a sistema tra gli "Allegati economici".

Il modulo deve essere conservato in originale presso l'operatore economico partecipante alla gara.

I documenti non in regola con le prescrizioni sopra esposte saranno accettati e ritenuti validi agli effetti giuridici, con l'avvertenza che si provvederà a trasmettere agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale le offerte prive della documentazione che attesta l'assolvimento dell'imposta nonché quelle comunicazioni ritenute anomale dalla stazione appaltante.

4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRESENTARE ALL'ATTO DELL'OFFERTA

4.1 DICHIARAZIONE

Unitamente all'offerta deve essere prodotta una dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da suo procuratore ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, utilizzando il modello allegato A al presente invito, da classificare nella categoria "Allegato amministrativo".

La predetta dichiarazione attesta:

I. INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

(eventuale) FORMA DELLA PARTECIPAZIONE:

(se associazione temporanea non ancora costituita):

l'elenco delle imprese che costituiranno il raggruppamento, **la relativa tipologia** (orizzontale, verticale, misto, in cooptazione), l'indicazione della mandataria (capogruppo) e della/e mandante/i, la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, **nonché l'assunzione dell'impegno**, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee;

(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. b) della L.p. 26/93):

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 6 della L.p. 26/93;

IN TALE IPOTESI L'IMPRESA CONSORZIATA DEVE RENDERE LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRESENTE PARAGRAFO 4.1, LIMITATAMENTE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI AL PUNTO II DEL PRESENTE PARAGRAFO (parte II modello Allegato A);

(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. c) della L.p. 26/93):

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 6 della L.p. 26/93;

IN TALE IPOTESI L'IMPRESA CONSORZIATA DEVE RENDERE LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRESENTE PARAGRAFO 4.1, LIMITATAMENTE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI AL PUNTO II DEL PRESENTE PARAGRAFO (parte II modello Allegato A);

(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. e) della L.p. 26/93):

l'elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio;

(se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 36, c. 1 lett. e) della L.p. 26/93):

l'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio, la quota di partecipazione al consorzio di ciascuna impresa, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici;

II. MOTIVI DI ESCLUSIONE

- 1. L'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016;**

oppure

- 1. Di trovarsi in una o più delle situazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, indicando la relativa situazione giuridica con riferimento al motivo di esclusione.**
- 2. Le informazioni con riferimento ai motivi di esclusione legati a insolvenza, conflitti di interesse o illeciti professionali di cui all'art. 80, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016.**

3. Le dichiarazioni inerenti i motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (art. 80, comma 2 e comma 5, lett. f), f-bis, f-ter, g), h), i), l), m), del decreto legislativo n. 50 del 2016 e art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2011).

Si riporta di seguito l'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016

Articolo 80 decreto legislativo n. 50 del 2016

Motivi di esclusione

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti

muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenze di condanna.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

PRECISAZIONI AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE:

- qualora l'operatore economico, a supporto di dichiarazioni inerenti a condanne, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna;
- qualora l'operatore economico non abbia informazioni certe in merito alla sua situazione inerente il pagamento di imposte o contributi previdenziali, si consiglia di acquisire le relative informazioni presso l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile);
- per l'articolo 30, comma 3 del d.lgs. 50/2016, *"nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X"*;
- ai sensi dell'art. 42 comma 2 del d.lgs. n. 50 del 2016, *"si ha conflitto di interesse quando il personale di una stazione appaltante che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto"*;
- con riferimento all'articolo 67 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 50 del 2016, *"Qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata ad un candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione di cui all'art. 66, comma 2, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso. Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura. In ogni caso, prima di provvedere alla loro esclusione, l'amministrazione aggiudicatrice invita i candidati e gli offerenti, entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza"*;

- la dichiarazione deve essere resa con riferimento a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, secondo le indicazioni di cui al Comunicato del Presidente ANAC di data 8 novembre 2017. Nella dichiarazione devono essere indicati i nominativi dei singoli soggetti cui si riferisce laddove detti nominativi non siano ricavabili da una banca dati ufficiale o da un pubblico registro (ad esempio, visura camerale, attestazione SOA, ecc.) con dati aggiornati alla data di presentazione dell'offerta. A titolo collaborativo e non esaustivo, si ricorda che tra i nominativi non ricavabili da una banca dati ufficiale o da un pubblico registro rientrano quelli dei componenti dell'eventuale organismo di vigilanza;
- in caso di incorporazione, fusione societaria, cessione di azienda o affitto di ramo d'azienda, la dichiarazione di cui all'art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. l) del d.lgs. n. 50/2016 deve riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- Per quanto riguarda le ipotesi disciplinate dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., le rispettive dichiarazioni devono riferirsi a TUTTI i provvedimenti astrattamente idonei a configurare i suddetti motivi di esclusione; con riferimento all'art. 80, comma 5, lett. c), c bis) e c ter), si vedano le indicazioni di cui al paragrafo 2.2 delle Linee Guida n. 6 di ANAC.

Le dichiarazioni sopra individuate sono richieste in quanto è rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell'esclusione.

ATTENZIONE: la falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare i suddetti motivi di esclusione e l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante comportano l'applicazione dell'art. 80, comma 5, lett. f-bis) del codice contratti pubblici e dunque determinano l'esclusione dalla gara del concorrente per avere presentato nella procedura di gara in corso dichiarazioni non veritiere.

III. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

4. **"il possesso di adeguata attestazione rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, per categoria/e e classifica/he adeguata/e ai lavori da appaltare;**

Si precisa che:

- la certificazione S.O.A. dovrà essere **in corso di validità** alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, **pena l'esclusione**, fatto salvo quanto previsto all'art. 76 comma 5 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA, entro quest'ultimo termine, l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

Il dichiarante farà riferimento alle categorie comprese nel presente appalto possedute dall'Impresa, nonché alla relativa classifica.

- 5 Il possesso dell'**abilitazione** di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, per l'esecuzione delle seguenti lavorazioni: OG10.

In caso di raggruppamento temporaneo **l'abilitazione** dovrà riguardare l'impresa facente parte dello stesso che si assume i lavori relativi.

Qualora il concorrente non sia in possesso della speciale abilitazione richiesta dalla legge o di attestazione SOA nella categoria specializzata di riferimento, è tenuto a dichiarare che intende subappaltare interamente le predette lavorazioni, **a pena di esclusione**, tenendo presente però che il limite massimo subappaltabile è pari al 30% dell'importo complessivo di contratto ai sensi dell'art. 105, comma 2 del d. lgs. 50/2016.

6. Il possesso dei requisiti di qualificazione relativamente alla categoria scorporabile **OG6** (a qualificazione obbligatoria) che si intende eseguire direttamente. Qualora il concorrente non abbia attestato il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 comma 1 del DPR 207/2010 è tenuto a dichiarare che intende subappaltare **interamente** le predette lavorazioni, tenuto conto del limite massimo subappaltabile pari al 40% dell'importo complessivo di contratto, **PENA L'ESCLUSIONE**. Si ribadisce che l'importo delle opere subappaltate di cui al presente punto È COMPUTATO ai fini del raggiungimento del limite della PERCENTUALE COMPLESSIVA MASSIMA SUBAPPALTABILE prevista dall'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (pari al 40% dell'importo complessivo del contratto) per eseguire direttamente le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria, è tenuto a dichiarare, conformemente alle prescrizioni del paragrafo 3.2 del presente invito, che intende subappaltare per intero le opere della/e predetta/e categoria/e, **a pena di esclusione**, tenendo presente però che il limite massimo subappaltabile è pari al 40% dell'importo complessivo di contratto ai sensi dell'art. 105, comma 2 del d. lgs. 50/2016.

IV. ALTRE DICHIARAZIONI

7. di avere:

- "esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto,
- visionato il luogo di esecuzione dei lavori,
- preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso,
- verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori,
- giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto,
- effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto".

8. **la dichiarazione di cui all'art. 58** comma 3 del regolamento di attuazione della legge provinciale sui lavori pubblici, attestante **“di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa e invariabile ai sensi dell’art. 29, comma 2 bis della L.p. 26/93”**.
9. la dichiarazione di aver preso visione dell'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo UE/2016/679 di cui al paragrafo 8 della lettera di invito ricevuta tramite il Sistema SAP SRM.

L'operatore economico può rendere le dichiarazioni inerenti i precedenti punti I, II, e III, utilizzando il documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) approvato con regolamento di esecuzione UE n. 2016/7 del 5 gennaio 2016 disponibile al link <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007>. In tal caso dovrà essere presentata apposita dichiarazione con riferimento ai contenuti di cui al punto IV del presente paragrafo 4.1.

I requisiti di cui al presente paragrafo 4.1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 2.1, pena l'esclusione.

In caso di impresa singola o (consorzio) la dichiarazione di cui al paragrafo 4.1 deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o suo procuratore).

Il concorrente ha la facoltà di produrre, in sostituzione di una o più delle dichiarazioni sopra indicate, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati, caricando a sistema copia di tale documentazione unitamente a apposita dichiarazione attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi. Sia la copia della documentazione che la dichiarazione devono essere firmate digitalmente (dal legale rappresentante o suo procuratore) con estensione .p7m (per le modalità di firma si rinvia al paragrafo 2.2 del presente invito).

La dichiarazione delle imprese partecipanti in raggruppamento temporaneo può fare riferimento al possesso parziale dei requisiti di cui al punto 4 (punto relativo ai requisiti di ordine speciale), ma deve contenere indicazioni che consentano l'accertamento dei requisiti minimi richiesti a ciascuna associata, come indicati nel precedente paragrafo 1.2.

La dichiarazione resa da parte delle imprese mandanti/associate ai sensi dell'art. 92, comma 5 D.P.R. 207/2010, può riguardare anche la qualificazione per categorie e importi diversi da quelli richiesti per l'appalto, fermo restando che i lavori che saranno eseguiti dalle medesime non debbono superare il 20% dell'importo contrattuale e che l'ammontare complessivo dei requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna deve essere almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito la dichiarazione deve avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.

Ai sensi dell'art. 3 del DPR 445/2000, la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione, oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia, è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità formale essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richiesti ai sensi del presente paragrafo

(dichiarazione semplificata o D.G.U.E.), l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1 da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- omessa dichiarazione anche di uno solo dei precedenti punti da I a IV, qualora dovuti, da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

4.2 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE

L'impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, classificandola nella categoria "Allegato Amministrativo", dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, firmata digitalmente e caricata a sistema con le modalità di cui al precedente paragrafo 2.2, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

4.3 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE E DEI CURATORI DEL FALLIMENTO AUTORIZZATI ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO.

Tali soggetti possono partecipare alla procedura a condizione che presentino in gara la documentazione prevista dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016, oltre a quanto richiesto al paragrafo 4.1.

*Si riportano di seguito un estratto dell'art. 186-bis del R.D. 267/1942 e dell'art. 110 comma 3 del D.Lgs. 50/2016:
Art. 186-bis del R.D. 267/1942*

Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.

L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

- a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;*
- b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;*

Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

Art. 110 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016

- 3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, possono:
a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;
b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.*
- 4. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato..*
- 5. L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:
a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;
b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.*

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità formale essenziale degli elementi e delle dichiarazioni/documentazione di cui al presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione digitale di quanto richiesto dal presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

5. APERTURA OFFERTE

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, nel giorno e nell'ora sopra indicati, in seduta pubblica, il dirigente del Servizio Appalti, ovvero un suo delegato, attraverso apposita funzione prevista a sistema, alla presenza di altri due funzionari assegnati al Servizio Appalti, procede:

- a) ad aprire i documenti presentati dalle imprese e contenuti nell' "Allegato Amministrativo", a verificare la completezza e regolarità della documentazione a quanto richiesto nel presente invito con le seguenti precisazioni:
 - a norma dell'art. 22 della L.P. 2/2016, l'esame della documentazione amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti l'insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti;
 - tali dichiarazioni saranno esaminate, per l'aggiudicatario e per i soggetti sorteggiati nel corso della seduta di aggiudicazione, in sede di verifiche successive all'aggiudicazione;
- b) esperito l'eventuale soccorso istruttorio ed escluse le imprese che non hanno risposto alla richiesta di integrazioni/modificazioni entro il termine perentorio indicato nella nota di richiesta, ad aprire i documenti presentati dai concorrenti ammessi alla gara contenuti nell'"Allegato economico", a verificare la completezza e regolarità della documentazione, e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara;
- c) a dare lettura dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti;
- d) a formare la graduatoria;

Qualora il responsabile della Struttura di merito comunichi che non sussistono i presupposti previsti dall'articolo 63, comma 7, il dirigente del Servizio Appalti o un suo delegato, in seduta pubblica – convocata mediante sistema SAP SRM – conferma la graduatoria di cui alla precedente lettera d) e dichiara, ai sensi dell'art. 22 comma 7 della L.P. 2/2016, l'affidamento alla migliore offerta, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 commi 3, 4 e 5 della L.P. 2/2016. Ai sensi dell'art. 22 comma 3 della L.P. 2/2016, si procede altresì al sorteggio di partecipanti diversi dall'aggiudicatario – nella misura del 5 per cento – da sottoporre alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei criteri di selezione previsti dal presente invito.

Qualora la migliore offerta sia stata presentata in identica misura da due o più concorrenti, si procederà tramite sorteggio.

Qualora sia presentata o venga ammessa una sola offerta, l'affidamento è disposto in favore di quest'ultima, purché ritenuta conveniente o idonea dalla Struttura di merito in relazione all'oggetto del contratto.

Le operazioni svolte sono documentate in apposito verbale sottoscritto digitalmente dal dirigente del Servizio Appalti, ovvero da suo delegato, e da altri due funzionari assegnati al medesimo Servizio.

A conclusione delle operazioni di gara, è tempestivamente comunicato, mediante il sistema SAP SRM, l'affidamento dei lavori a tutti i partecipanti al confronto concorrenziale.

L'offerta vincola i concorrenti per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della medesima, mentre non è vincolante per l'Amministrazione che si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento dei lavori. In tal caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

6. VERIFICA DEI REQUISITI E DELL'ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE

Ai sensi dell'art. 22, comma 2 della L.p. 2/2016, l'Amministrazione procede, nei confronti dell'aggiudicatario, alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui al punto II del precedente paragrafo 4.1 e del possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti dal presente invito, dichiarati nel corso della procedura di affidamento.

Ai fini della predetta verifica, l'Amministrazione utilizza le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali o, in subordine, richiede all'aggiudicatario, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di documentazione probatoria.

Ai sensi dell'art. 22, comma 6 della L.P. 2/2016, nella fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara, si applica il soccorso istruttorio ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016. In tale ipotesi l'amministrazione richiederà al concorrente, a mezzo PEC ovvero mediante il sistema SAP/SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE**, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ai sensi dell'art. 22 comma 7 della L.p. 2/2016, qualora non sia possibile l'acquisizione della prova del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, ovvero qualora i documenti acquisiti non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati, l'Amministrazione procede all'**ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE** e alla **SEGNALAZIONE del fatto all'A.N.AC.** (Autorità Nazionale Anticorruzione) per i provvedimenti di competenza e alla **sospensione** per un periodo di due mesi dall'elenco telematico da cui il concorrente è stato selezionato.

Rimane salva la segnalazione all'Autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui sia stata riscontrata la mancata veridicità delle dichiarazioni rese.

A seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione, l'Amministrazione **non** procederà a determinare la nuova soglia di anomalia dell'offerta e aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Ai sensi dell'art. 22, comma 9 della L.p. 2/2016, l'amministrazione aggiudicatrice può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

La documentazione dovrà essere prodotta **in originale o copia conforme all'originale fatto salvo quanto previsto dall'art. 43 e seguenti del D.P.R. 445/2000**. In particolare si precisa che con riferimento a informazioni, dati e documenti già in possesso di Amministrazioni pubbliche è onere del concorrente indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti; la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi, ai sensi degli articoli 19 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000.

In caso di **imprese straniere appartenenti all'Unione europea**, ai fini degli accertamenti relativi ai motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di partecipazione, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo Stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.

In caso di presentazione di **falsa dichiarazione o falsa documentazione**, la stazione appaltante ne dà segnalazione ad **ANAC** che, ai sensi dell'articolo 80, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, se ritiene che siano state rese con **dolo o colpa grave** in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa

dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, **dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gare e dagli affidamenti di subappalto** ai sensi del comma 1 del predetto articolo 80, per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

L'amministrazione procederà alla valutazione dei motivi di esclusione secondo quanto previsto dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

7. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato con le modalità previste dall'art. 180 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg e con spese a carico dell'affidatario. La stipulazione del contratto, ovvero la consegna anticipata dei lavori, qualora l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia vigente (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 – convertito legge 14 agosto 2014, n. 114).

Per le attività imprenditoriali di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Amministrazione acquisisce la documentazione antimafia indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e attraverso la consultazione delle white lists istituite presso le prefetture/commissariati del governo.

L'impresa affidataria dovrà presentare, ai fini della stipulazione del contratto, a seguito di richiesta da parte della Struttura di merito, i seguenti documenti:

- **PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA – POS** di cui all'art. 40 bis comma 8 della L.P. 26/93, nonché le eventuali proposte integrative (si ricorda che, in caso di consegna dei lavori prima della stipula del contratto, il POS dovrà comunque essere presentato prima della consegna stessa) e **PROGRAMMA DEI LAVORI**, redatto in conformità all'eventuale cronoprogramma e al piano delle misure di sicurezza e coordinamento.

Ai sensi dell'art. 26 comma 3 della L.P. n. 2/2016, l'affidatario che intende subappaltare a terzi parte della prestazione deve indicare all'amministrazione aggiudicatrice, **prima della stipula del contratto di appalto**, l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare **in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara**, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori o servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto. **Nella fase di esecuzione del contratto** il contraente deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'affidatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'impresa affidataria, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui 58.8 della L.p. 26/93.

Riservatezza:

La riservatezza di tutte le informazioni ricevute e la paternità di tutti i documenti prodotti utilizzando gli strumenti informatici (pec e firma digitale), è in capo al legale rappresentante dell'impresa o del soggetto munito di delega.

Qualora l'Ufficio Tecnico Gestione Associata Bassa Val di Sole venisse a conoscenza o avesse il fondato sospetto in base alla presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, che le offerte pervengano da un unico centro decisionale, la stessa provvederà ad annullare la procedura di gara ed a comunicare il fatto alle Autorità competenti.

Responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 30 novembre 1992, n. 23: dott.ssa Stablum ing. Noemi.

8. TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Comune di Caldes per lo svolgimento dell'attività di gara di affidamento del presente servizio, in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. Titolare del trattamento è il Comune di Caldes, Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it). Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003. L'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione presso la Segreteria del Comune di Caldes.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Stablum ing. Noemi

